COMUNE DI ZERBOLO' Provincia di Pavia

REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA

Approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 28/09/2001

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

ARTICOLO 1

I Comune di Zerbolò ritiene il funzionamento della scuola materna statale come un servizio di alto valore sociale che si fonda sul diritto del bambino all'educazione nell'ottica di un sistema formativo integrato che si svolge in un ambiente ricettivo di adeguata qualità a principiare dalla sorveglianza igienico sanitaria dei locali.

A tal fine il Comune impegna risorse ed energie per mantenere la salubrità del plesso scolastico, la sicurezza e il buon funzionamento degli impianti, e l'adeguata organizzazione per la somministrazione degli alimenti

ARTICOLO 2

La nutrizione costituisce un importante fattore della salute, in particolare, nel primo periodo della vita, una esatta nutrizione è necessaria sia per il normale accrescimento e sviluppo, sia per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari.

In linea con le anzidette regole di corretta nutrizione la gestione del servizio di mensa scolastica, per i bambini che frequentano la scuola materna, è strutturata per mezzo di uno specifico centro di cottura funzionante in loco.

Il menù è impostato tenendo conto delle prescrizioni rese dalla figura professionale di dietista fornita dalla competente A.S.L. di Pavia

ARTICOLO 3

Il servizio di mensa scolastica si articola come in appresso:

- fornitura di tutti i generi alimentari necessari per l'osservanza della tabella dietetica e del menù settimanale;
- manutenzione ed eventuale riparazione delle apparecchiature e attrezzature elettrodomestici e impianti nei locali cucina e refettorio;
- personale qualificato sufficiente per garantire la preparazione e distribuzione dei pasti agli utenti, nonché personale e materiale di pulizia per assicurare l'igiene e la funzionalità della cucina e refettorio;

- fornitura di tutte le attrezzature occorrenti a rendere funzionale il centro di cottura comprensivo di tutti gli utensili necessari per la conservazione delle derrate alimentari nonché per il lavaggio e sterilizzazione delle stoviglie;
- fornitura di piatti bicchieri e stoviglie tradizionali, rinnovando la scorta in caso di usura.

ARTICOLO 4

I prodotti somministrati devono possedere la conformità e la idoneità per legge prevista.

ARTICOLO 5

Al personale addetto spetta l'obbligo di osservare scrupolosamente le norme igieniche e profilattiche atte a evitare ogni inconveniente. Ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione e alla somministrazione dei cibi e di tutti gli ingredienti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie, dei suppellettili da tavola e da cucina, e sia, infine, in relazione ai requisiti igienici e sanitari propri della mansione.

ARTICOLO 6

Al costo del servizio di cui trattasi – esplicato nei e nelle forme di cui ai precedenti articoli - provvede l'Amministrazione comunale, iscrivendo negli specifici capitoli di bilancio le somme atte garantire la qualità e la continuità del servizio, tuttavia quale "servizio a domanda individuale" le famiglie dei bambini - iscritti alla scuola materna per le attività antimeridiane e meridiane - concorrono alla copertura delle spese sostenute dal Comune attraverso la corresponsione di quote differenziate per fasce di reddito.

ARTICOLO 7

Il contributo a carico delle famiglie inerente al servizio di mensa comunale presso la scuola materna si articola:

- in un contributo fisso mensile
- in buoni pasti da utilizzare per ogni giornata di fruizione del servizio mensa.

Gli importi di tale contributo sono determinati e aggirnati con provvedimento della Giunta comunale per assicurare la copertura del servizio nella misura prevista dalla legge e\o per garantire le previsioni di bilancio.

ARTICOLO 8

Nel caso che l'Autorità scolastica preveda l'inserimento graduale del bambino limitando inizialmente la frequenza alle sole ore antimeridiane, il contributo fisso è ridotto del 50%.

Nell'eventualità che, per causa di forza maggiore, la frequenza del minore sia pari o inferiore ai 10 (dieci) giorni, il contributo fisso è ridotto del 50%.

Il contributo fisso non è dovuto nell'eventualità di totale assenza del minore per causa di forza maggiore, per ritiro dalla scuola o per trasferimento di residenza.

Limitatamente ai mesi di settembre e dicembre, fermo restando l'attuale programma scolastico, il contributo fisso è ridotto del 50%

ARTICOLO 9

Per i nuclei famigliari con reddito complessivo accertato inferiore ai 10 (dieci) milioni gli importi di cui al precedente articolo, sono ridotti del 20% (ventipercento).

Per i nuclei famigliari con reddito complessivo accertato superiore ai 100 (cento) milioni gli importi di cui ai precedenti articoli sono aumentati del 20% (ventipercento).

ARTICOLO 10

Eventuali riduzioni o esenzioni dal pagamento del contributo per il servizio di mensa scolastica, a favore di famiglie in conclamato stato di bisogno sono determinate dalla Giunta comunale, sulla scorta di documentazione attestante la reale situazione del nucleo famigliare.

In via provvisoria – se del caso provvede il Sindaco, con apposita comunicazione scritta.

L'Amministrazione comunale ha piena facoltà - in caso di modifiche della vigente legislazione ovvero per ottemperare a prescrizioni imposte dall'Autorità sanitaria - di modificare in via transitoria o definitiva lo svolgimento del servizio di mensa scolastica.